

## REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN FAVORE DEI CIECHI E DEI SORDI

VISTA la nota prot. n.0169835/23 del 18.04.2023, con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro Sociale, Servizio "Tutela Sociale Famiglia" – DPG023, Ufficio "Tutela Sociale" 65127 Pescara – Via Conte di Ruvo, 74, Tel. 085-7671 e-mail: [dpg023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg023@pec.regione.abruzzo.it), comunicava, tra l'altro, quanto segue:

- con riferimento all'art. 6 della L. R. 11/2022, che ha posto definitivamente in capo ai Comuni le funzioni relative all'assistenza ai ciechi e ai sordi relativamente agli interventi elencati nei suoi articoli 2 e 3, la Giunta regionale, con DGR n. 215 del 14/04/2023, ha approvato le disposizioni attuative per assicurarne l'uniforme erogazione dei servizi sul territorio regionale;
- la suddetta legge regionale:
  - all'art. 2, dispone che i Comuni esercitano le funzioni in forma singola o associata, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e ne deliberano la forma di esercizio entro 60 gg dalla sua entrata in vigore;
  - all'art. 4 stabilisce che, per l'accesso ai contributi per il finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi e dei sordi, i Comuni, in forma singola o associata, sentite le Associazioni dei ciechi e dei sordi, presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia sociale il programma delle attività educativo-assistenziali per l'anno solare successivo ed il relativo piano finanziario. Il contributo da assegnare ed erogare ai Comuni per l'espletamento delle funzioni previste dalla norma viene determinato, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio regionale e di altri fondi statali resi disponibili, sulla base del numero di alunni e studenti che necessitano degli interventi comunicati dai Comuni nel proprio atto programmatico;
- le disposizioni attuative approvate dalla Giunta regionale, stabiliscono che i Comuni adottano uno specifico regolamento che trasmettono alla Regione Abruzzo non appena approvato;
- con riferimento a quanto stabilito all'art. 4, relativamente alla programmazione degli interventi, invece, la DGR n. 215 del 14/04/2023 ha stabilito che, in sede di prima applicazione, le Amministrazioni locali presentano il programma e il piano finanziario degli interventi previsti per l'anno corrente entro il termine di 60 gg dall'approvazione delle disposizioni attuative;
- ai fini dell'assegnazione dei contributi per le funzioni in esame, Codesti Comuni e/o ECAD che sono nella condizione di doverne erogare i servizi, presa visione della DGR 215/2023 allegata, sono tenuti a trasmettere al seguente indirizzo: [dpg023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg023@pec.regione.abruzzo.it), entro il termine di 60gg dalla ricezione della presente, l'atto di approvazione del programma delle attività educativo-assistenziali da realizzare nell'anno corrente (gennaio – dicembre 2023). Il programma deve contenere i seguenti elementi:
  - il numero di utenti a cui assicurare i servizi, distinti per tipologia di disabilità sensoriale e per tipologia di scuola frequentata;
  - il piano finanziario riferito ai servizi e alle funzioni di cui all'articolo 2 della L.R. 13 luglio 2022, n. 11, con specifica individuazione della tipologia di interventi da erogare e il relativo monte ore annuale, nonché i costi relativi alla fornitura dei libri di testo tradotti o adattati e di eventuali sussidi;
  - l'entità dell'eventuale cofinanziamento;
  - le modalità di erogazione e gestione degli interventi;
  - gli eventuali enti/soggetti qualificati individuati per l'erogazione dei servizi;
  - le modalità di avvenuta consultazione delle Associazioni dei ciechi e ipovedenti e dei sordi.
- entro 30 giorni dalla ricezione, il Servizio regionale esamina le programmazioni trasmesse dai comuni/ADS e, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio regionale e di altri fondi statali resi disponibili, determina il contributo da assegnare ed erogare ai Comuni per la realizzazione degli interventi; nella quantificazione dei contributi tiene conto dei rendiconti rimessi dai Comuni/ADS, come già richiesti con nota prot. RA 137012/23 del 28/3/2023, e di eventuali risorse già erogate e da questi ultimi non spese;
- entro il 31 ottobre p. v. le Amministrazioni locali interessate devono rimettere l'atto di programmazione degli interventi per l'anno solare 2024;
- eventuali richieste di informazioni possono essere inoltrate a [c.dibaldassarre@regione.abruzzo.it](mailto:c.dibaldassarre@regione.abruzzo.it) (Cristina Di Baldassarre, Tel. 085-7672650, e-mail [c.dibaldassarre@regione.abruzzo.it](mailto:c.dibaldassarre@regione.abruzzo.it)); [antonino.ditollo@regione.abruzzo.it](mailto:antonino.ditollo@regione.abruzzo.it);

VISTE le disposizioni attuative per assicurare l'uniforme erogazione dei servizi sul territorio regionale, approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 215 del 14/04/2023, le quali stabiliscono quanto segue:

- in ordine alla attribuzione ad altri Enti delle funzioni non fondamentali delle Province di cui alla Legge 56/2014, la Regione Abruzzo, con L. R. 20 ottobre 2015 n. 32, art. 4, c. 1, ha attribuito ai comuni, singoli o associati, le funzioni già esercitate dalle Province abruzzesi in materia di Diritto allo Studio tra cui le "Funzioni in materia di non vedenti e non udenti", previsti all'art. 3 della L. R. 32/97,
- l'art. 13, c.2 della L. R. n. 32/2015 stabilisce che per le annualità successive al 2015, con legge di stabilità regionale e tenuto conto delle eventuali risorse vincolate trasferite dallo Stato, la Regione garantisce le risorse necessarie per assicurare la copertura dei servizi relativi alle funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32;
- la L. R. e 13 luglio 2022 n. 11 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi", che sostituisce la abrogata norma regionale n. 32/97 di pari oggetto;
- la L. R. 11/2022, come modificata dalla L. R. 2/08/2022, n. 24, art.8:
  - ✓ all'art. 2 pone definitivamente in capo ai Comuni le funzioni in oggetto mediante la gestione dei seguenti servizi:
    - assistenza educativa e didattica ai ciechi e ai sordi, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socioeducativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con l'indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi dei sordi;
    - fornitura dei testi scolastici;
    - fornitura sussidi mimografo-visivi;
    - consulenza del tiflogologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito;
    - fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;
    - fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista,
  - ✓ all'art. 3 stabilisce le modalità per la trascrizione e traduzione testi scolastici per ciechi e sordi,
  - ✓ all'art. 4 stabilisce che, per l'accesso ai contributi per il finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi e dei sordi, i Comuni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia sociale il programma delle attività educativo-assistenziali per l'anno solare successivo ed il relativo piano finanziario con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 2, elaborato sentite le Associazioni dei ciechi e dei sordi. Il contributo da assegnare ed erogare ai Comuni, per l'espletamento delle funzioni previste dalla norma, viene determinato, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio regionale e di altri fondi statali resi disponibili, sulla base del numero di alunni e studenti che necessitano degli interventi comunicati dai Comuni nel proprio atto programmatico;
- ai fini della suddetta legge regionale, art. 1, comma 3:
  - a) sono considerati ciechi i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
  - b) sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi).";
- nei termini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 e comma 2, i Comuni esercitano le funzioni in forma singola o associata, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e la forma di esercizio delle funzioni è deliberata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
- l'art. 6 prevede che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della norma, la Giunta regionale, con proprio atto, detta le disposizioni attuative per assicurare l'uniforme gestione sul territorio regionale da parte dei Comuni dei servizi di cui all'articolo 2;

VISTE le procedure di gara espletate dal Comune di Spoltore, in qualità di Ente di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n.16, nel quale il Comune di Città Sant'Angelo è ricompreso, per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare disabili e anziani, assistenza socio-psico-pedagogica a minori e famiglie, servizio di sostegno educativo integrato, servizio di mediazione, gestione centri di aggregazione giovanile e centri sociali anziani, dalle quali risultava affidatario dei servizi summenzionati il Consorzio di Cooperative Sociali SGS, Servizi Globali Sociosanitari, con sede in Lanciano, CAP. 66034, Via Piave 75 - Partita IVA e Codice Fiscale 01804670683, IBAN: IT06J0538777570, Tel: 0872220260 Fax: 0872

799978, [info@consorziosgs.eu](mailto:info@consorziosgs.eu) come già indicati nel relativo contratto Rep. n°1128 del 30.03.2021, CIG 8372908642 (cooperativa consorziata esecutrice Socialmente, Società Cooperativa Sociale, con sede in Città Sant'Angelo, Via Moscarola - 65013 Città Sant'Angelo (PE), unità 102, presso Outlet Village Città Sant'Angelo;

## PREMESSE

Il presente regolamento, in esecuzione delle disposizioni della legge regionale 13 luglio 2022, n. 11 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi", disciplina gli interventi assistenziali finanziabili con le risorse regionali e statali appositamente trasferite ai Comuni, singoli o associati. La Regione Abruzzo garantisce il finanziamento di specifici interventi e servizi volti a fronteggiare le difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che gli alunni e studenti ciechi o sordi possono incontrare nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi; le funzioni socioassistenziali, sono state attribuite ai Comuni con L. R. 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014).

Il Comune di Città Sant'Angelo, nell'organizzazione e nell'erogazione di tali servizi, in forma singola e non associata, intende applicare le disposizioni attuative di cui alla DGR n. 215 del 14.04.2023, al fine di:

- assicurare un esercizio uniforme dei servizi su tutto il territorio regionale;
- favorire l'inclusione scolastica di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, rispondendo ai differenti bisogni educativi per favorire lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- favorire la realizzazione dell'identità culturale, educativa, progettuale, attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- promuovere la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Il sostegno alle persone con disabilità sensoriale è da garantire durante i percorsi scolastici e formativi, a partire dalla scuola materna se effettivamente frequentata.

## Art. 1 SOGGETTI INTERESSATI

Possono beneficiare degli interventi le persone residenti nel Comune di Città Sant'Angelo fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore per le quali ricorrono le specifiche condizioni individuate all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, n. 11 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi" e, s. m. e i. e specificatamente:

- a) i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici).

Ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138, art. 2:" ... si definiscono ciechi totali:

- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento".

Ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138, art. 3: "Si definiscono ciechi parziali:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale orrezione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138, art. 4: "Si definiscono ipovedenti gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

- b) i minorati sensoriali dell'udito come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi).

La Legge 20 febbraio 2006, n. 95, art. 1, c. 2 recita: "Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio".

In esito all'Ordinanza TAR Abruzzo n. 22/19, fermo restando i requisiti previsti all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, possono beneficiare del servizio di assistenza educativa e didattica extrascolastica gli studenti iscritti ad un corso universitario o ad un corso professionalizzante post-diploma nelle modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

## Art. 2 TIPOLOGIE DI SERVIZI FINANZIABILI DALLA REGIONE ABRUZZO

L'erogazione dei servizi da parte del Comune di Città Sant'Angelo implementerà un sistema di responsabilità condivise tra le istituzioni pubbliche, sociali, sanitarie e scolastiche, e i soggetti del Terzo Settore, che operano nell'interesse dei disabili sensoriali, al fine di costruire una comunità solidale che valorizzi e sostenga una rete per la crescita, lo sviluppo e la cura degli aventi diritto, come raccomandato dalle disposizioni attuative.

Questa modalità di lavoro consentirà all'Ente di attivare servizi personalizzati e calibrati sulle esigenze di ogni scolaro/studente in rete con i seguenti soggetti:

- le istituzioni scolastiche frequentate dagli utenti, al fine di qualificare l'intervento di assistenza educativa e didattica extra-scolastica domiciliare quale ulteriore opportunità di arricchimento educativo e formativo orientato alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ciascuno scolaro/studente;
- le famiglie, secondo il principio di corresponsabilità educativa e nel rispetto delle scelte di queste ultime;
- le Organizzazioni di rappresentanza per la specifica disabilità, quali ENS e UIC, le quali vantano, oltre a competenze ed esperienze specifiche nelle strategie di superamento degli svantaggi dati dalle disabilità sensoriali, sezioni locali presenti in ogni capoluogo di provincia;
- i servizi sanitari che hanno in carico gli utenti interessati e seguono l'evolversi della patologia e gli eventuali interventi di implantologia.

Le tipologie dei servizi finanziabili sono (come da testo delle disposizioni attuative):

### a) ASSISTENZA EDUCATIVA E DIDATTICA EXTRA-SCOLASTICA

L'assistenza educativa e didattica extrascolastica mira a supportare l'integrazione scolastica degli alunni e studenti con disabilità sensoriali, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socioeducativi a carattere diurno; l'attività di assistenza educativa e didattica extrascolastica è concordata con gli insegnanti curricolari e di riferimento per la specifica disabilità.

Il servizio deve essere assicurato mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente, possibilmente con l'indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi e sordi, e con adeguata esperienza professionale.

I gestori dei servizi di assistenza (Associazioni, Cooperative Sociali, Consorzi di Cooperative Sociali, altri enti), devono dichiarare il proprio impegno ad adeguare la formazione del personale a quanto previsto dalle disposizioni attuative regionali.

Gli alunni e studenti ciechi o ipovedenti devono essere affiancati da figure professionali in possesso di specifiche conoscenze del metodo di letto-scrittura Braille e degli ausili tiflo-informatici e pedagogici indispensabili per l'autonomia dei disabili visivi.

Gli alunni e studenti sordi devono essere affiancati da figure professionali con competenze specifiche e ottimale conoscenza della Lingua Italiana dei Segni (LIS); secondo le necessità manifestate dalla scuola e dalla famiglia dell'alunno/studente interessato, deve saper mediare ed utilizzare tutte le strategie comunicative - compresa la labiolettura - e far sì che la lingua vocale e scritta diventi accessibile all'alunno o studente sordo attraverso modalità e strategie visive, anche con l'aiuto della dattilologia e/o dell'articolazione labiale.

L'assistente educativo deve concordare la propria attività con le altre figure di riferimento della scuola frequentata dall'alunno/studente: (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, assistente per l'autonomia, tiflogo, ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di intervento. Assicura il proprio supporto nello svolgimento dei compiti a casa anche attraverso l'uso degli appropriati ausili informatici e tiflodidattici e opera per favorire il raggiungimento di una maggiore autonomia anche nella pratica quotidiana dei ragazzi, affinché possano proseguire nel loro percorso di crescita anche in contesti diversi dall'ambiente familiare e scolastico.

L'erogazione del servizio segue il calendario scolastico; il numero di ore settimanali di assistenza educativo-didattica extrascolastica erogabile ad ogni alunno/studente è quantificato dai servizi comunali d'intesa con l'istituzione scolastica e con la famiglia. Sono autorizzabili un massimo 6 ore settimanali per 34 settimane nell'anno solare; 3 ore settimanali per i frequentanti la scuola dell'infanzia. Nell'ambito del Piano Educativo Individualizzato il monte ore settimanale può essere variato secondo le necessità, fermo restando il monte ore

annuale massimo pro capite che è determinato in complessive 204 ore (102 per i frequentanti la scuola dell'infanzia), rapportate al periodo di frequenza scolastica. In caso di particolari necessità dello studente, sentita l'istituzione scolastica frequentata e la famiglia, fermo restando il monte ore stabilito, il servizio può essere erogato anche dopo la conclusione delle normali attività didattiche (ad es. per coadiuvare lo studente nella preparazione degli esami di stato o per facilitare lo studente durante la pausa estiva nel mantenimento delle abilità e competenze acquisite).

In esito Ordinanza TAR Abruzzo n. 22/19, fermo restando i requisiti previsti all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, n. 11, su specifica richiesta della persona interessata, il servizio di assistenza educativa e didattica extrascolastica può essere erogata anche agli studenti frequentanti corsi universitari presso Atenei situati nel territorio regionale, limitatamente ad un solo corso universitario. Su specifica richiesta della persona interessata lo stesso servizio può essere erogato agli studenti frequentanti nel territorio regionale un corso professionalizzante postdiploma, limitatamente ad un solo corso professionale. Non è consentito assumere costi per interventi diversi per la suddetta tipologia di studenti.

## b) FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO

### b.1 - fornitura dei testi scolastici;

I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflogo e dall'insegnante di sostegno, sentito il Centro di Iprovisione di riferimento e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare in relazione al programma didattico.

Il Centro di riferimento per i testi ingranditi ed in formato elettronico è il Centro di trascrizione regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione di Teramo che, ai sensi della L. R. 3 aprile 1990, n. 30 e s. m. e i. fornisce i suddetti supporti gratuitamente dietro specifica richiesta da parte delle istituzioni scolastiche.

Per la trascrizione dei testi in Braille è ammessa una spesa massima di € 4.500,00 per ogni alunno o studente.

Il Centro di trascrizione regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione di Teramo può ritenersi Centro di riferimento per la trascrizione dei testi in braille, fermo restando che il Comune può procedere alla comparazione dei costi di altri possibili fornitori qualificati.

I testi scolastici per sordi sono trasferiti su supporto informatico, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete, dall'insegnante di sostegno e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare in relazione al programma didattico; è ammessa una spesa massima di € 1.500,00 per ogni alunno o studente.

### b.2 altro materiale di supporto

Dietro espressa indicazione formale dell'istituzione scolastica, possono essere forniti agli alunni e studenti sordi sussidi mimografo-visivi necessari alla didattica nonché materiale didattico a rilievo per gli alunni e studenti ciechi; è ammessa una spesa massima di € 500,00 per ogni alunno o studente.

La fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista può essere fornita, dietro espressa indicazione formale dell'istituzione scolastica e del tiflogo. I sussidi richiesti non devono essere ricompresi nel nomenclatore degli ausili previsti dal SSN e non possono sostituirsi a quelli alla cui fornitura è tenuta l'istituzione scolastica.

## c) CONSULENZA DEL TIFLOGOLOGO PER I MINORATI DELLA VISTA

Il servizio di consulenza tiflogologica, da svolgere durante il periodo scolastico, mira a facilitare la comprensione dell'impatto che il deficit visivo ha sulla percezione della realtà e sullo sviluppo psicomotorio dell'alunno/studente minorato della vista e a valutare più realisticamente i suoi limiti e potenzialità, fornendo così indicazioni utili e coerenti alla definizione del Piano Educativo Individualizzato. Il tiflogo o tiflopedagogista è una figura professionale specializzata nelle aree educative, tiflopedagogiche e tiflodidattiche, con comprovata esperienza nell'ambito della disabilità visiva, esperta di problematiche inerenti all'integrazione scolastica degli alunni non vedenti. Il tiflogo lavora coordinandosi costantemente con la famiglia, l'assistente educativo, gli educatori, i docenti e tutti gli specialisti, dai medici ai professionisti sanitari, che seguono l'alunno/lo studente, al fine di promuovere la migliore sinergia tra tutti i protagonisti del processo educativo e d'integrazione.

Il Tiflogo individua, altresì, gli strumenti utili allo sviluppo delle capacità e delle competenze della persona con disabilità visiva, offre indicazioni operative alle famiglie, suggerendo le giuste strategie per garantire un passaggio armonico tra l'ambiente domestico e quello scolastico, con particolare attenzione agli aspetti

relazionali e comunicativi. Il Tiflogo collabora con le Istituzioni Scolastiche e Formative contribuendo a costruire e a realizzare gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Il numero delle ore di consulenza tiflogica ad ogni alunno/studente è quantificato e definito nell'ambito del Piano Individualizzato; l'intervento del tiflogo è quantificabile in massimo 15 ore annuali per ogni studente o alunno con disabilità visiva.

#### d) CONSULENZA DELL'INTERPRETE PER I MINORATI DELL'UDITO

L'interprete di LIS svolge attività di interpretazione simultanea/consecutiva dall'italiano alla LIS e viceversa in tutti quei contesti in cui si renda necessario e l'intervento non possa essere assolto dall'assistente alla comunicazione. Il Comune espone la spesa laddove il servizio non venga assicurato gratuitamente dalle Associazioni di rappresentanza dei sordi nell'esplicazione delle proprie attività statutarie.

#### ART. 3 DOMANDA DI ASSISTENZA

I servizi previsti al precedente articolo sono attivabili a domanda dei soggetti interessati o di chi ne cura la tutela, in accordo con l'istituzione scolastica frequentata.

La domanda di assistenza, indirizzata al Comune di residenza, deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato o dall'esercente la potestà nel caso che egli sia minore o dal tutore legale, e controfirmata dal dirigente dell'istituzione scolastica frequentata dal beneficiario.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

- nome e cognome;
- dati anagrafici e situazione sanitaria;
- Istituto scolastico e classe frequentata;
- servizio assistenziale richiesto, in relazione alle individuali e specifiche necessità.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia del verbale di riconoscimento della cecità assoluta/cecità parziale/grave ipovedenza o della sordità;
- 2) nel caso di studenti universitari, o frequentanti corsi di formazione post diploma, autodichiarazione di essere studente iscritto al 1° corso di laurea, triennale o specialistica, e di non aver conseguito altro diploma di laurea; autodichiarazione di essere iscritto per la prima volta ad un corso di formazione post diploma e di non essere in possesso di altro attestato professionalizzante.

Il Comune, al fine di acquisire le istanze di attivazione dei servizi in argomento, pubblica, annualmente e in tempo utile per la programmazione annuale degli interventi da inviare a Regione Abruzzo, apposito avviso rivolto ai beneficiari, definendo modalità e tempistiche per la presentazione delle domande. Previa adeguata istruttoria sulle istanze pervenute, assicura agli aventi diritto l'erogazione dei servizi richiesti in concomitanza con le attività didattiche.

#### Art. 4 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

##### a) Disposizioni attuative regionali

Ai sensi dell'art. 2, c. 2 della L. R. n. 11/2022, la forma di esercizio delle funzioni a favore dei ciechi e dei sordi è deliberata dai Comuni i quali adottano uno specifico regolamento che trasmettono alla Regione Abruzzo non appena approvato.

Ove sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, l'Ente può ricorrere all'affidamento in concessione ad enti, associazioni ed istituti che abbiano quale scopo primario quello dell'assistenza in favore dei ciechi e sordi.

Nel caso ritenga funzionale il ricorso ai voucher per l'acquisto dei servizi, al fine di garantire risposte qualificate, il Comune può dotarsi di un elenco di enti/soggetti erogatori qualificati che provvederà ad autorizzare all'erogazione dei servizi in argomento, dandone pubblicità sui propri siti e mettendoli a disposizione delle famiglie.

Nel rispetto della propria autonomia decisionale e delle disposizioni normative, l'Ente può svolgere i servizi in autonomia, con affidamento a terzi o mediante l'attribuzione di buoni acquisto dei servizi /voucher.

##### b) Modalità di erogazione dei servizi privilegiate dal Comune di Città Sant'Angelo, sulla base delle attuali esigenze rappresentate dalle famiglie

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.196 del 28.07.2022, trasmessa alla Regione Abruzzo con PEC prot. n.22908 del 29.07.2022, il Comune di Città Sant'Angelo stabiliva di

- presentare alla Regione Abruzzo, per consentire l'avvio dell'anno scolastico 2022-2023, come da termine previsto dall'articolo 7, comma 1, della Legge n.11 del 13.07.2022, il programma ed il piano finanziario relativi ai servizi di assistenza alle persone cieche e sordomute entro in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in argomento;
- stabilire che le funzioni previste al comma 1 dell'art.2 della Legge n.11 del 13.07.2022 vengano esercitate dal Comune di Città Sant'Angelo in forma singola per il tramite delle procedure di gara espletate dal Comune di Spoltore, in qualità di Ente di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n.16, nel quale il Comune di Città Sant'Angelo è ricompreso.

Il Comune di Città Sant'Angelo intende, pertanto, prioritariamente assicurare i servizi per il tramite

- delle procedure di affidamento a terzi espletate dal Comune di Spoltore: il Comune di Spoltore, in qualità di Ente di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n.16, nel quale il Comune di Città Sant'Angelo è ricompreso, espletava procedure per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare disabili e anziani, assistenza socio-psico-pedagogica a minori e famiglie, servizio di sostegno educativo integrato, servizio di mediazione, gestione centri di aggregazione giovanile e centri sociali anziani, dalle quali risultava affidatario dei servizi summenzionati il Consorzio di Cooperative Sociali SGS, Servizi Globali Sociosanitari, con sede in Lanciano, CAP. 66034, Via Piave 75 - Partita IVA e Codice Fiscale 01804670683, IBAN: IT06J0538777570, Tel: 0872220260 Fax: 0872 799978, info@consorziosgs.eu come già indicati nel relativo contratto Rep. n°1128 del 30.03.2021, CIG 8372908642 (cooperativa consorziata esecutrice Socialmente, Società Cooperativa Sociale, con sede in Città Sant'Angelo, Via Moscarola - 65013 Città Sant'Angelo (PE), unità 102, presso Outlet Village Città Sant'Angelo;
- dell'acquisto diretto di testi ed altro materiale di supporto;
- dell'affidamento diretto per le spese di consulenza specialistiche, cui non si possa far fronte con la procedura di affidamento a terzi sopra riportata e già espletata.

## Art.5 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANANZIARIE

### 5.1 programmazione degli interventi

Al fine di ottenere l'assegnazione ed il trasferimento delle risorse, necessarie all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli precedenti, da parte della Regione Abruzzo, il Comune di Città Sant'Angelo, presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia sociale, l'atto di approvazione del programma delle attività educativo-assistenziali da realizzare nell'anno solare successivo. Il programma deve contenere i seguenti elementi:

- il numero di utenti a cui assicurare i servizi, distinti per tipologia di disabilità sensoriale e per tipologia di scuola frequentata;
- il piano finanziario riferito ai servizi e alle funzioni di cui all'articolo 2 della L.R. 13 luglio 2022, n. 11, con specifica individuazione della tipologia di interventi da erogare ed il relativo monte ore annuale, nonché i costi relativi alla fornitura dei libri di testo tradotti o adattati e di eventuali sussidi;
- l'entità dell'eventuale cofinanziamento;
- le modalità di erogazione e gestione degli interventi;
- gli eventuali enti/soggetti qualificati individuati per l'erogazione dei servizi;
- le modalità di avvenuta consultazione delle Associazioni dei ciechi e ipovedenti e dei sordi.

Il programma degli interventi viene elaborato dall'Ente, sentite le istituzioni scolastiche interessate nonché le Associazioni di categoria operanti sul territorio, tra le quali UIC ed ENS, che risultano essere quelle maggiormente rappresentative e capillarmente presenti sui territori.

Per ciascuna annualità si procederà a consultare le Istituzioni Scolastiche interessate e le Associazioni di categoria operanti sul territorio trasmettendo alle stesse la documentazione propedeutica alla predisposizione ed approvazione del programma delle attività educativo-assistenziali da realizzare nell'anno solare successivo (bozza regolamento gestione servizi per la prima annualità di applicazione, avviso pubblico, modulo richiesta servizi, relazione servizi garantiti nell'anno in corso, programmazione servizi da erogare nell'anno successivo), al fine di acquisire preventivamente le relative proposte migliorative o comunicazioni di accettazione e presa visione, con la finalità di snellire la procedura.

Qualora le Istituzioni Scolastiche e/o le Associazioni di categoria lo ritenessero opportuno, si procederà ad assicurare un incontro formale con le stesse, per discutere di eventuali problematiche connesse alla gestione di casi particolari o a complesse esigenze dell'utenza/famiglia.

## 5.2 Attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie

L'ufficio regionale competente, entro 30 giorni dalla ricezione, esamina il programma degli interventi elaborato dall'Ente e, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio regionale e di altri fondi statali resi disponibili, determina il contributo da assegnare ed erogare all'Ente per la realizzazione degli interventi. Nella quantificazione dei contributi tiene conto dei rendiconti rimessi dall'Ente e di eventuali risorse già erogate e da quest'ultimo non spese.

L'Ufficio regionale competente trasmette alla Giunta regionale il programma degli interventi con relativa proposta di assegnazione dei contributi. La Giunta adotta gli atti di attribuzione delle risorse per finanziare il piano degli interventi del successivo anno solare, di norma, entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'atto di liquidazione in favore dell'Ente è disposto dalla Giunta Regionale a seguito dell'acquisizione del rendiconto delle spese sostenute nel precedente anno solare.

## Art. 6 VERIFICHE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Il Comune di Città Sant'Angelo è tenuto a verificare:

- i documenti necessari all'attivazione del servizio;
- il possesso dei requisiti degli operatori preposti nel rispetto di quanto indicato nell'art.2 della L.R 13 luglio 2022, n. 11;
- il regolare svolgimento degli interventi, nonché l'efficienza e l'efficacia della loro gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
- i risultati raggiunti;
- il mantenimento dei requisiti dichiarati dagli enti/soggetti erogatori.

L'Ente è tenuto a conservare, per ciascun anno scolastico e formativo, la documentazione giustificativa dei servizi erogati direttamente o mediante gli enti erogatori qualificati e i relativi atti contabili/documenti giustificativi delle spese per consentire le verifiche, a campione, svolte dagli Uffici regionali.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del programma, l'Ente presenta alla Regione Abruzzo il rendiconto delle spese sostenute nell'anno solare precedente, corredato dalla Determinazione di approvazione del rendiconto delle spese sostenute con l'elenco dettagliato dei servizi forniti e delle distinte spese sostenute, nonché il numero di utenti a cui sono stati erogati i servizi distinti per tipologia di disabilità sensoriale e per ordine di scuola frequentata.

## Art. 7 RISORSE FINANZIARIE

Nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul proprio bilancio, la Regione assicura il trasferimento all'Ente delle risorse necessarie per le funzioni e l'erogazione dei relativi servizi, come individuati agli artt.1 e 3 L. R. 13 luglio 2022, n. 11.

L'Ente, qualora ne avesse necessità e disponibilità di bilancio (ad esempio nel caso in cui le risorse stanziare dalla Giunta Regionale non fossero sufficienti a coprire le esigenze degli utenti), può cofinanziare gli interventi con risorse proprie.